



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI N. 21 "PANORAMICA DEI CASTELLI" E N. 21 DIR. A "POGGIRIDENTI - STAZIONE F.S." - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, NEI COMUNI DI MONTAGNA IN VALTELLINA, POGGIRIDENTI, TRESIVIO E TEGLIO

ORDINANZA N. 41

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in alcuni tratti delle strade provinciali in oggetto, nel territorio dei comuni di Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Tresivio e Teglio, si rende necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria (categoria OG3), al fine di migliorare e conservare le condizioni di sicurezza e di transitabilità. L'esecuzione degli interventi è stata affidata, con determinazione n. 163 del 9 febbraio 2026, alla società 2A Costruzioni S.r.L. (P. IVA 11042450962), con sede in via Filippo Argelati n. 10 a Milano;

VISTA l'istanza della società 2A Costruzioni S.r.L., pervenuta in data 24 febbraio 2026 e registrata al protocollo n. 6571, con cui è stata chiesta un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato per l'esecuzione dei sopracitati lavori, precisamente sulla strada provinciale n. 21 "Panoramica dei Castelli", nei pressi del km 1+900 in comune di Montagna in Valtellina, nei pressi del km 3+050 e del km 3+250 in comune di Poggiridenti, nei pressi del km 5+400 e del km 5+800 in comune di Tresivio e nei pressi del km 12+800 in comune di Teglio e sulla strada provinciale n. 21 Dir. A "Poggiridenti – Stazione F.S.", nei pressi del km 0+500 in comune di Poggiridenti;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nelle aree interessate;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato, **dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 2 marzo 2026 fino alla fine dei lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 16 marzo 2026**, sulle seguenti strade provinciali:

- n. 21 "Panoramica dei Castelli", nei pressi del km 1+900 in comune di Montagna in Valtellina, nei pressi del km 3+050 e del km 3+250 in comune di Poggiridenti, nei pressi del km 5+400 e del km 5+800 in comune di Tresivio e nei pressi del km 12+800 in comune di Teglio;
- n. 21 Dir. A "Poggiridenti – Stazione F.S.", nei pressi del km 0+500 in comune di Poggiridenti.

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

L'impresa esecutrice dovrà coordinarsi con la ditta Carnazzola geom. Camillo S.p.A. che sta eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria delle asfaltature sulla strada provinciale n. 21 "Panoramica dei Castelli", per cui è stata disposta l'ordinanza n. 39/2026 di limitazione del traffico a senso unico alternato, al fine di avere, sui tratti interferenti, un unico impianto semaforico ed idonea delimitazione di entrambe le aree di cantiere.

È consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- 2A Costruzioni S.r.L. - cell. n. 340 6062125

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società 2A Costruzioni S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società 2A Costruzioni S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 26/02/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Capo cantiere di zona: geom. Gianni Rovedatti (cell. 3299044513)